



VERBALE SEDUTA ASSEMBLEA STRORDINARIA DEL 26 OTTOBRE 2020

Il giorno venerdì 26 Ottobre dell'anno 2020 alle ore 21,00 in Ponte Buggianese (PT), Via Libertà n° 89 si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Società Filarmonica "Ferruccio Nucci", a seguito di richiesta da parte dell'intero Consiglio Direttivo. Sono presenti, in seconda convocazione, n.20 soci regolarmente iscritti (Moschini Pietro, Moschini Raissa, Rosellini Maurizio, Buonamici Luigi, Cecconi Cesare, Banditori Luca, Caietti Buonamici Andrea, Occhicone Umberto, Occhicone Marco, Rosellini Greta, Moschini Manrico, Rosellini Francesco, Banditori Renzo, Ercolini Lino, De Acetis Chiara, Butori Paola, Fruscoloni Davide, Rosellini Renato, Banditori Monica e Cardelli Giampietro) sufficienti per le variazioni statutarie, a norma di quanto disposto dall'art. 12 dello Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci del 24 Febbraio 2012 e pertanto viene chiamato a presiedere l'assemblea il sig. Banditori Luca, Presidente in carica, il quale verificata la presenza dei soci dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare e chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Moschini Raissa, che accetta, sul seguente ordine del giorno:

- 1 - Modifiche allo Statuto sociale a seguito di quanto disposto dal D.Lgs n. 117 del 3.07.2017 "Codice del Terzo settore";
- 2 - Varie ed eventuali.



Registrato a Pistoia il 24/11/2012
al No. 1075
Pag. 6
Dott. [Signature]
Dott. [Signature]

Prende la parola il Presidente il quale passa al primo punto dell'ordine del giorno ed espone a tutti i soci le modifiche introdotte dalle nuove norme inerenti le Associazioni Bandistiche, gli Enti no-profit, le Associazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale, le Onlus e Enti del Terzo settore in genere. Il Presidente manifesta pertanto la necessità di recepire dette modifiche, integrando e/o variando il vecchio Statuto approvato nella delibera assembleare del 24 Febbraio 2012 e non più adeguato alle nuove disposizioni.

Dopodichè il Presidente passa a leggere la bozza del nuovo Statuto sociale, opportunamente integrato, che andrà a sostituire quello attualmente in essere.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, delibera all'unanimità la bozza del nuovo Statuto, che viene qui di seguito trascritto, dando mandato al Presidente di porre in essere i conseguenti necessari adempimenti.

Non essendovi nulla a deliberare sul secondo punto all'o.d.g., il Presidente, dopo aver dato lettura del presente verbale, dichiara chiusa alle ore 22,30 l'Assemblea della Società Filarmonica "Ferruccio Nucci".

IL SEGRETARIO

[Signature]



IL PRESIDENTE

[Signature]



SOCIETA' FILARMONICA "Ferruccio Nucci"



Fondata nel 1878

di Ponte Buggianese

Società Filarmonica "Ferruccio Nucci" APS Ponte Buggianese (Pt)



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

Premessa: ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") si rende necessario modificare l'originario statuto registrato presso l'Ufficio del Registro di Pescaia (Pt) in data 12 giugno 1985 al n. 1282 Vol. 160) modificato ed integrato ai sensi dell'art. 6 dello stesso, dall'Assemblea Straordinaria dei Soci riunitasi in Ponte Buggianese (Pt) in data 24 febbraio 2012 (integrazioni registrate presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Pescaia in data 7 marzo 2012 al n. 940 serie III), per adeguarlo alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una Associazione avente la seguente denominazione: SOCIETA' FILARMONICA "FERRUCCIO NUCCI" APS, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Ponte Buggianese (Pt) e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle seguenti attività:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ed in particolare il sodalizio si interessa di:

- promuovere e favorire l'educazione musicale degli associati e dei non associati, specialmente dei minori, mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, stage, gruppi musicali, seminari musicali e simili;
- promuovere e diffondere la cultura musicale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, ed in particolare il sodalizio si interessa di :

- sviluppare l'associazionismo ed il volontariato musicale mediante la creazione di una Banda Musicale;
- effettuare presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla medesima o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
- realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguano scopi e finalità affini; aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili;
- organizzare e realizzare, anche per conto terzi, manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ed in particolare il sodalizio si interessa di:

- incentivare scambi culturali e gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa, ed in particolare il sodalizio si interessa di:

- organizzare corsi di formazione musicale a favore di ragazzi o persone in situazione di disagio o di marginalizzazione sociale,

il tutto nella propria realtà e dovunque se ne possa rendere utile la presenza.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda in forma scritta.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel Libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La domanda di ammissione ad Associato da parte di minorenni dovrà essere firmata da chi ne esercita la potestà.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.



ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- difendere sempre il buon nome dell'Associazione;
- osservare le regole dettate dalle Istituzioni ed Associazioni alle quali l'Associazione aderisce.

Gli associati sono così suddivisi:

- Volontari, ovvero i musicanti dell'Associazione e chi collabora a titolo gratuito a tutte le attività svolte dall'Associazione, senza obbligo di versamento della quota associativa;
- Allievi che frequentano la scuola di musica, senza obbligo di versamento della quota associativa;
- Sostenitori, ovvero tutte le persone fisiche e le associazioni che, con il versamento della quota associativa, aiutano l'Associazione a conseguire il proprio scopo;
- Onorari, ovvero coloro che si sono distinti per la loro attività a favore della Associazione, senza obbligo di versamento della quota associativa.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi previsti nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione o che commette azioni ritenute disonorevoli, dentro e fuori dell'Associazione, o che, con la propria condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, o che non provvederà al pagamento della quota associativa annuale, senza giustificato motivo, può essere escluso dall'associazione mediante una delibera dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro all'associato; la deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni; la delibera di esclusione dovrà essere ratificata dall'Assemblea degli associati dopo aver ascoltato le eventuali giustificazioni dell'interessato.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo in qualità di Organo di Amministrazione;
- l'Organo di controllo, se obbligatorio per legge.

ART. 7
(Assemblea degli associati)

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. Potranno prendere parte alle Assemblee dell'Associazione solo gli associati in regola con il versamento della quota annua. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel Libro degli associati. Ciascun associato (ad esclusione degli associati minorenni) ha un voto. Nessun associato potrà essere rappresentato da altri, salvo nelle Assemblee per modificare lo Statuto dove ciascun associato potrà farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, riportata anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche attraverso e-mail o messaggio tracciabile di social network, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea agli indirizzi risultanti dal Libro degli associati. Avvisi murali saranno affissi nella Sede dell'Associazione ed eventualmente anche nei luoghi pubblici di Ponte Buggianese.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva gli eventuali regolamenti dell'Associazione, incluso il regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega, o in seconda convocazione il voto favorevole di due terzi dei soci presenti, che rappresentino almeno la maggioranza degli iscritti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione – Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione; nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e le finalità dell'Associazione;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- fissare le date delle Assemblee degli associati (da svolgersi almeno una volta l'anno);

- provvedere a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati, in conformità al presente Statuto;
- assumere deliberazioni in merito al comportamento durante l'attività sociale degli associati aderenti;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- redigere l'eventuale regolamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 15, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno altri 3 Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio -, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Egli presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull'attività svolta. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati, rilasciandone quietanze liberatorie, ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

ART. 10 (Il Segretario)

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni e ne è responsabile della custodia, compila, custodisce ed aggiorna il Libro degli Inventari, se presente, il Libro degli associati ed il Registro dei volontari, nonché attende alla corrispondenza. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.

Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

ART. 11 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, ha in consegna il denaro ed i valori della Società, cura la tenuta della contabilità e dei relativi documenti, predispone il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, nonché la relazione finanziaria sugli stessi e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo. Inoltre è responsabile della custodia dei Bilanci, del Libro di Cassa e della documentazione contabile dell'Associazione.

Il Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

ART. 12 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può, previa Deliberazione del Consiglio Direttivo, assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuali della Società stessa.

ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15
(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- eredità, donazioni, obiazioni, lasciti e legati testamentari;
- rendite patrimoniali;
- contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- entrate derivanti da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- proventi derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, come ad esempio dalla cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

ART. 16
(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il Bilancio. Lo stesso deve restare depositato presso la Sede Legale per i quindici giorni precedenti le Assemblee che approvano i Bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione, nonché, una volta approvato, depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione nel Bilancio d'esercizio.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

Tutti i libri di cui al punto precedente, se non diversamente disposto, sono tenuti a cura del Segretario, in conformità a quanto disposto dall'art. 10 del presente Statuto.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, facendone richiesta scritta al Segretario dell'Associazione, che provvederà a metterli a disposizione presso la Sede dell'Associazione entro 15 giorni dalla richiesta.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

**ART. 20
(Sezioni)**

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

**ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 22
(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

**ART. 23
(Norme Transitorie)**

Come premesso, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) si è reso necessario modificare l'originario Statuto registrato presso l'Ufficio del Registro di Pescia (Pt) in data 12 giugno 1985 al n. 1282 Vol. 160) modificato ed integrato ai sensi dell'art. 6 dello stesso, dall'Assemblea Straordinaria dei Soci riunitasi in Ponte Buggianese (Pt) in data 24 febbraio 2012 (integrazioni registrate presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Pescia in data 7 marzo 2012 al n. 940 serie III, per adeguarlo alle vigenti disposizioni di legge.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro Regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea dei Soci in data **26 ottobre 2020** secondo le disposizioni di cui all'art. 101 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

**Il Segretario
Raissa Moschini**

Raissa Moschini



**Il Presidente
Luca Banditori**

Luca Banditori